

COMUNE DI SEGRATE
Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con deliberazione consiliare n. 45 dell'8.4.2002)

(Modificato con deliberazioni consiliari n. 127/2002, n. 18/2003, n. 21 /2012, n. 10/2013 e n. 50/2013)

INDICE

TITOLO I	5
CAPO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 – Oggetto.....	5
Art. 2 – Competenze.....	5
Art. 3 – Responsabilità.....	6
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	6
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	7
CAPO II.....	7
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO.....	7
Art. 6 - Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria.....	7
CAPO III.....	8
FERETRI.....	8
Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro.....	8
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri.....	9
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	9
Art. 10 - Fornitura gratuita dei feretri.....	10
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento.....	11
CAPO IV.....	11
TRASPORTI FUNEBRI.....	11
Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso.....	11
Art. 13 - Trasporti funebri.....	12
Art. 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento.....	12
Art. 15 - Orario dei trasporti.....	12
Art. 16 - Norme generali per i trasporti.....	13
Art. 17 - Riti religiosi.....	13
Art. 18 - Trasferimento di salme senza funerale.....	13
Art. 19 - Morti per malattie infettivo - diffuse o portatori di radioattività.....	14
Art. 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	14
Art. 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....	15
Art. 22 - Trasporto all'estero o dall'estero.....	15
Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti.....	15
TITOLO II	16
CIMITERO	16
CAPO I.....	16
CIMITERO.....	16
Art. 24 - Elenco cimiteri – ubicazione.....	16
Art. 25 - Disposizioni generali – vigilanza.....	16
Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero.....	17
Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	17
Art. 28 - Ammissione nei cimiteri di circoscrizione.....	18
CAPO II.....	18
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE.....	18
Art. 29 - Disposizioni generali.....	18
Art. 30 - Piano di espansione cimiteriale.....	18
CAPO III.....	20
INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	20
Art. 31 – Inumazione.....	20
Art. 32 – Cippo.....	20
Art. 33 – Tumulazione.....	20
Art. 34 - Deposito provvisorio.....	21

CAPO IV.....	22
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	22
Art. 35 - Autorizzazioni - Registri - Esumazioni ordinarie.....	22
Art. 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	22
Art. 37 - Esumazione straordinaria.....	23
Art. 38 - Estumulazioni.....	23
Art. 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	24
Art. 40 - Raccolta delle ossa	25
Art. 41 - Oggetti da recuperare.....	25
Art. 42 - Disponibilità dei materiali.....	25
CAPO V	26
CREMAZIONE	26
Art. 43 - Crematorio	26
Art. 44 - Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione.....	26
Art. 45 - Urne cinerarie	26
CAPO VI.....	27
NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE	27
Art. 46 - Giorni e orari di apertura del cimitero.....	27
Art. 47 - Disciplina dell'ingresso	27
Art. 48 - Divieti speciali - sanzioni.....	28
Art. 49 - Riti funebri.....	29
Art. 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.....	29
Art. 51 - Fiori e piante ornamentali.....	29
Art. 52 - Materiale ornamentale	30
TITOLO III.....	31
CONCESSIONI	31
CAPO I.....	31
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	31
Art. 53 - Sepolture private.....	31
Art. 54 - Durata delle concessioni	32
Art. 55 - Modalità di concessione	33
Art. 56 Inserimento di ceneri o resti ossei.....	34
Art. 57 - Uso delle sepolture private	35
Art. 58 - Manutenzione	36
Art. 59 - Costruzione dell'opera - termini.....	36
CAPO II	37
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	37
Art. 60 - Divisione, subentri.....	37
Art. 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	38
Art. 62 - Rinuncia a concessione di aree libere	38
Art. 63 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	38
Art. 64 - Rinuncia a concessione di manufatti di proprietà del Comune	39
CAPO III.....	39
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	39
Art. 65 - Revoca.....	39
Art. 66 - Decadenza.....	40
Art. 67 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	41
Art. 68 - Estinzione	41
TITOLO IV.....	42
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI -IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	42
CAPO I.....	42
IMPRESE E LAVORI PRIVATI	42
Art. 69 - Accesso al cimitero	42

Art. 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	42
Art. 71 - Responsabilità - deposito cauzionale.....	43
Art. 72 - Recinzione aree - materiali di scavo.....	44
Art. 73 - Introduzione e deposito di materiali.....	44
Art. 74 - Orario di lavoro.....	44
Art. 75 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....	44
Art. 76 - Vigilanza.....	45
Art. 77 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	45
CAPO II.....	46
IMPRESE POMPE FUNEBRI.....	46
Art. 78 - Funzioni – licenza.....	46
Art. 79 – Divieti.....	46
TITOLO V.....	47
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	47
CAPO I.....	47
DISPOSIZIONI VARIE.....	47
Art. 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	47
Art. 81 – Mappa.....	47
Art. 82 - Annotazioni in mappa.....	47
Art. 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	48
Art. 84 - Schedario dei defunti.....	48
Art. 85 - Scadenzario delle concessioni.....	48
Art. 86 – Sepolture a rilevanza storica.....	49
CAPO II.....	49
NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI.....	49
Art. 87 - Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	49
Art. 88 – Cautele.....	49
Art. 89 - Concessioni pregresse.....	50
Art. 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio.....	50

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI, del Testo Unico delle leggi sanitarie 27.7.1934, al D.P.R. 10.9.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte di persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, del Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti in economia, in appalto e concessione, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo servizio individuato dalla competente ASL.

3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale, del Segretario Generale e dei Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi atti di gara.

5. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) per responsabile del servizio di polizia mortuaria, il Funzionario responsabile dell'Ufficio di Stato Civile;

- b) per responsabile dei servizi cimiteriali, il funzionario caposezione che è responsabile della gestione in economia del servizio ovvero della vigilanza e dei rapporti con il privato che abbia ottenuto l'appalto o la concessione del servizio;
- c) per responsabile della custodia del cimitero, l'appaltatore stabilmente addetto a tale compito.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso in appalto o concessione, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di sua proprietà a disposizione eventualmente del concessionario, dell'appaltatore o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme, nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporlo;
 - e) i materiali ed i trasporti funebri nell'ambito del comune o per trasferimento da altro comune a Segrate con percorso inferiore a Km 100, nei casi previsti dagli artt. 10 comma 1 e 14 comma 1 del presente Regolamento;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo i criteri e nella misura stabiliti nel provvedimento del Comune, assunto nella sede competente.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi degli artt. 42, 2° comma, lettera f) e 48, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. 285, del 10.9.1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti.

Il registro è a disposizione di chiunque.

2. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso l'ufficio comunale e alla porta d'ingresso del cimitero :

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

3. Le tariffe dei servizi funerari sono esposte, in apposita bacheca, presso l'ufficio comunale. Presso il medesimo ufficio è sempre disponibile un depliant informativo contenente le norme essenziali del regolamento e le tariffe per i servizi funerari. Tale depliant deve essere comunque consegnato a tutti gli utenti in occasione delle denunce di morte.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 6 - Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal dirigente responsabile, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non addette al servizio.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alla persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica dell'ASL.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Il deposito di osservazione e l'obitorio nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di tre posti salma refrigerati.
8. Il Comune provvede altresì, alla camera mortuaria in locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 285/90.
9. L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal dirigente responsabile.
10. Nella camera mortuaria di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.
11. Qualora la permanenza del feretro nella camera mortuaria si protragga per un periodo superiore a tre giorni e la struttura dello stesso non sia quella prevista dall'art. 9, lettera b), del presente regolamento, si dovrà provvedere a racchiudere il feretro in cassa di zinco; qualora il feretro sia costituito da duplice cassa, di cui l'interna in materiale biodegradabile, il predetto periodo è prorogato di cinque giorni.

CAPO III

FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, per le salme dei deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare, **devono** essere accertate la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm.3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi di quanto riportato successivamente, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km 100, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai km 100:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25, a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
 - e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art.30 del D.P.R. 285/90.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b). Devono qui intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art. 24 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285).

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se dal caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 (Circolare esplicativa M.S. n. 24, del 24.6.1993).

Art. 10 - Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, 1° comma, lettere a) ed e), primo capoverso, per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Direttore del settore Servizi alla persona sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, il tutto con l'ausilio degli assistenti sociali.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, delle modalità ed dei percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. In tutti i casi, il responsabile del servizio di polizia mortuaria comunica al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Municipale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 13 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2, del citato D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, secondo le tariffe stabilite dal Comune, e in tutti i casi non previsti dalla seguente lettera b);
- b) gratuiti quando si verificano le condizioni previste dall'art. 10.

2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

3. Il trasporto dei cadaveri, in caso di sinistro di qualsivoglia natura, dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

4. Nei casi previsti dal 1° comma, lettera a), del presente articolo, ove il servizio non sia esercitato dal comune con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, impone il pagamento di un diritto fisso la cui entità è pari a quella stabilita per i trasporti dell'unica categoria (art. 19/2, D.P.R. 10.9.1990, n. 285).

Art. 15 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse, antimeridiane e pomeridiane, stabilite nel modo indicato nell'art. 12. Con apposito provvedimento il dirigente responsabile disciplina le modalità operative integrative delle norme del presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

4. Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e, per il nuovo servizio, si dovrà effettuare il pagamento di altra somma, pari alla metà del prezzo di tariffa, a meno che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

5. I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

Art. 16 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi in località che con il mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

3. Chi riceve il feretro annota il nominativo della salma, dei resti e delle ceneri nel Registro appositamente tenuto presso il Cimitero.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 17 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle dispersive relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 18 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USSL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 19 - Morti per malattie infettivo - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USSL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal **dirigente responsabile** con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla-osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della

ASL o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13).

7. Per i motivi di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Comune, osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. 285/90.

Art. 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 22 - Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore

non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al presente regolamento.

TITOLO II

CIMITERO

CAPO I

CIMITERO

Art. 24 - Elenco cimiteri – ubicazione

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero esistente sito in territorio comunale.

Art. 25 - Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e alla normativa regionale.

2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al dirigente responsabile, che li esercita anche a mezzo di concessionario ovvero di incaricato di pubblico servizio, gestore dei servizi cimiteriali.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali, salvo che non si tratti di cappelle, tombe di famiglia.

4. Compete esclusivamente al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 vengono espletate dal gestore servizi cimiteriali.

5. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per opere necessarie per tali reparti, ovvero per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Le parti anatomiche riconoscibili, in quanto appartenenti alla categoria dei rifiuti speciali ospedalieri che necessitano di particolari sistemi di smaltimento, devono essere avviate, nel rispetto delle prescrizioni di legge, al forno crematorio cimiteriale o all'inumazione in appositi spazi individuati nel cimitero.

Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme o i resti di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Nel cimitero possono, altresì, essere ricevuti i cadaveri, nonché i resti mortali delle persone per le quali la residenza nel comune sussisteva immediatamente prima del ricovero in centro di riposo o di cura o immediatamente prima della loro collocazione presso parenti e/o affini, sempre a scopo di assistenza e/o cura. Le finalità di assistenza/cura devono risultare da certificazione del Medico di Base. Tali accessi non devono, comunque, pregiudicare gli ingressi obbligatori di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.
5. Possono essere ricevute le salme, i resti e le ceneri di persone non residenti, che siano state residenti per almeno 10 anni consecutivi. Tali accessi non devono, comunque, pregiudicare gli ingressi obbligatori di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 28 - Ammissione nei cimiteri di circoscrizione

1. Qualora dovessero essere realizzati cimiteri circoscrizionali, vi saranno di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano, al momento della morte, la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE

Art. 29 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti, D.P.R.10.9.1990, n. 285.
4. L'Amministrazione determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e dal successivo art. 31 del presente regolamento.

Art. 30 - Piano di espansione cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano di espansione cimiteriale che recepisca le necessità previste del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della ASL. Si applica l'art. 139 del D. Lgs., n. 267/2000.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione e di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) dell'eventuale esistenza di zone soggette a tutela monumentale nonché di monumenti funerari di pregio.

4. Nel cimitero sono individuati, in relazione alle disponibilità nel tempo, spazi o zone da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (tombe/cappelle);
- d) tumulazioni individuali (loculi e tombini);
- e) cellette ossario;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;
- h) campo bambini;
- i) campo resti e prodotti abortivi;
- l) cellette ceneri.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetto edilizio che tenga conto, sia per l'aspetto strutturale, sia per l'aspetto ornamentale, della peculiarità del rito.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata pari o superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 32 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune o da chi per esso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà iscritto a cura del Comune o di chi per esso, una targhetta con il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di copritomba di superficie non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 110 dal piano di campagna.
4. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi e dei copritomba, per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
6. Anche su ogni fossa nel campo indecomposti dovrà essere posto un cippo con le caratteristiche di quello descritto al punto 2.

Art. 33 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi, tombini, cellette ossario e cinerarie o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

La tumulazione di resti ossei o ceneri in tombini è a totale carico del richiedente come da tariffa, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta; a copertura di detti rischi deve essere costituito deposito cauzionale ovvero fideiussione bancaria o assicurativa come da tariffa, da costituirsi presso la Tesoreria comunale; il suddetto deposito verrà svincolato al completamento positivo delle operazioni di cui sopra, certificate dal Responsabile Servizi Cimiteriali, che esercita la vigilanza sulle operazioni svolte.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 34 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno ottenuto la concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dei servizi cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è dovuto in trimestri secondo quanto previsto in tariffario, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il dirigente responsabile, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Vengono adottati in presenza dei presupposti previsti dal presente regolamento, i provvedimenti di decadenza dalla concessione dell'area. In ogni caso, la somma di cui al 4° comma è definitivamente incamerata dall'Ente. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo, se disponibili, in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35 - Autorizzazioni - Registri - Esumazioni ordinarie

1. E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria compiere l'istruttoria relativa al rilascio delle autorizzazioni per le operazioni previste dal D.P.R. 285/90 da effettuarsi in ambito comunale e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90, e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del dirigente responsabile.

3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con preferenza per i mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre.

4. Le esumazioni ordinarie sono regolate con determinazione del Direttore del Settore competente.

Art. 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Entro il mese di settembre di ogni anno, il responsabile dei servizi cimiteriali curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno successivo.

2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere almeno all'albo cimiteriale, all'albo pretorio e presso tutte le sedi comunali con congruo anticipo.

3. Novanta giorni prima della data fissata per le operazioni di esumazione ordinaria, l'Ufficio invierà una comunicazione ai parenti dei defunti indicando le modalità ed il costo della operazioni.

Art. 37 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, nei casi consentiti.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo stabilito dall'art. 84 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, compreso tra ottobre ed aprile.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità. Non comparendo sul documento suddetto, questa può essere diversamente rilevata.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USSL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL (o di tecnico da lui delegato) e dell'incaricato del servizio di custodia.
6. Quando l'esumazione straordinaria è a richiesta di parte, sono a totale carico del richiedente tutte le spese tecnicamente necessarie ed imprescindibili, quali quelle relative ad interventi di rimozione lapidi o monumenti, scavo, sollevamento della bara, ripristino di tutte le aree circostanti eventualmente manomesse (e/o da manomettere) nonché eventuale rimozione e riattamento delle tombe circostanti, come da tariffa e/o specifico preventivo comunale, suscettibile di conguaglio a consuntivo; a garanzia di quanto precede, l'istante dovrà costituire aggiuntivamente deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale ovvero fideiussione bancaria o assicurativa, come da tariffa, nel caso di intervento condotto direttamente dallo stesso. Il suddetto deposito verrà svincolato al completamento delle operazioni di cui sopra, certificate dal Responsabile Servizi Cimiteriali, che esercita la vigilanza sulle operazioni svolte. Non possono ricadere sul privato eventuali errori commessi dall'Appaltatore Comunale. Il presente comma estende la propria applicazione a tutte le operazioni similari.

Art. 38 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'autorità giudiziaria

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura di elenchi o tabulati recanti l'ubicazione delle concessioni temporanee, in scadenza nell'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, ovvero a loculi o tombe già in concessione, previa domanda degli aventi diritto e, sempre che nei loculi o tombe vi sia spazio sufficiente. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non venga presentata domanda di collocazione dei resti mortali ivi contenuti in cellette ossario, ovvero in altri loculi o tombe già concesse, detti resti saranno collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente richiedano gli interessati, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del dirigente responsabile, comunque per un periodo di anni cinque ovvero di anni due nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

8. A richiesta degli interessati, allo scadere della concessione ovvero, all'atto della domanda di estumulazione, l'Amministrazione può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente del Servizio con proprio provvedimento.

Art. 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo un decennio dalla inumazione.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2701 e successive modificazioni.

Art. 40 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, e questo sia possibile.

Art. 41 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzati delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

Art. 42 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Comune può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, devono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 43 – Crematorio

1. Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.

2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.

Art. 44 - Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 45 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaro. Può altresì essere autorizzata la collocazione in sepoltura privata.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 46 - Giorni e orari di apertura del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed in tutti i giorni dell'anno, esclusi i seguenti:
 - 1° gennaio;
 - 25 aprile (ore pomeridiane);
 - 1° maggio;
 - 15 agosto;
 - 25 dicembre (ore pomeridiane).
2. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 47 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' inoltre vietato:
 - a) introdurre cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti) o altri animali;
 - b) introdurre cesti o involti di qualunque sorta senza preventiva autorizzazione dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

- d) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) l'accesso ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute, handicap od età, il responsabile della custodia del cimitero può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, individuando i percorsi da seguire, e sempre che i viali interni del cimitero siano percorribili senza causare intralcio al pubblico o disturbo e/o interruzione delle operazioni cimiteriali.

Art. 48 - Divieti speciali – sanzioni

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile della custodia del cimitero;
- i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere; danneggiare beni di ogni natura;
- l) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) esercitare qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), h), l) ed m), si estendono alla zona di rispetto cimiteriale, salvo diverso provvedimento rilasciato dal Comune, ove sia possibile in base alle normative vigenti.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

4. Ai contravventori delle disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di Euro 50,00, salva la sanzione più grave prevista dalla Legge.

5. Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

Art. 49 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente ufficio tecnico, per l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di contenitori di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografie, purché riposte in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 51 - Fiori e piante ornamentali

1. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa; sulle tombe sono ammessi arbusti di piccola taglia.
3. Non è ammessa la piantumazione di latifoglie (es. acero rosso), ma solo di alberi o arbusti sempreverdi, aventi dimensioni ridotte (es. cipresso nano, ecc.) e che, comunque, non devono essere posti al di fuori della postazione di pertinenza, altrimenti saranno rimossi.
4. E' vietato introdurre sui loculi oggetti ed ornamenti al di fuori delle postazioni realizzate dal Comune o non coerenti con le stesse.

Art. 52 - Materiale ornamentale

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2. Il responsabile della custodia dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, è competenza del responsabile dei servizi cimiteriali, su proposta del responsabile della custodia del cimitero, e previa diffida diretta da quest'ultimo ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per 15 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti sono eseguiti dal responsabile della custodia del cimitero.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.
5. Il recupero di eventuali oggetti diversi da fotografie, beni personali e oggetti di valore è consentito solo a condizione del loro riutilizzo in ambito cimiteriale.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53 - Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalle presenti norme, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. In ambito cimiteriale, possono essere individuate aree da concedersi a privati, singoli ovvero Enti ed associazioni, per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. In ambito cimiteriale, è altresì possibile individuare aree da concedersi a privati, singoli ovvero Enti ed associazioni, per impiantare, a loro cura e spese, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario e purché esista una disponibilità di spazi sufficiente.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, tombini, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, che deve essere regolata da schema di contratto-tipo secondo gli standard individuati dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, previa assegnazione del manufatto, presso l'Ufficio Mortuario del Comune.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- il/i concessionario/i personali o, nel caso di enti e altri soggetti di diritto, nel legale rappresentante pro-tempore;
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabile;
- la durata;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 54 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi e i tombini o comunque per le sepolture private individuali.

3. Con riferimento alle concessioni rilasciate per la prima volta, a partire dal 1 giugno 2012, su richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo per altri 10 anni, rinnovabili per un'ulteriore volta. La tariffa/base è corrispondentemente proporzionata. Alle concessioni precedenti si applicano le previgenti disposizioni regolamentari.

4. Limitatamente agli esercizi 2012 e 2013 e **2014** è consentito il “primo rinnovo” delle concessioni già scadute da non più di dieci anni, per un lasso di tempo complessivamente equivalente a trenta anni, computando a tal fine anche il periodo intervallare già decorso senza titolo ed applicando la tariffa piena vigente all'atto del rinnovo, in contesto di equilibrio giuridico/patrimoniale. Non sono consentiti, in tale fattispecie, rinnovi successivi al primo.

5. In caso di concessione rilasciata in vista della tumulazione futura di soggetto vivente (c.d. “prenotazione”), è possibile il rinnovo della stessa per durata correlata ai tempi normativi minimi di tumulazione (ordinaria), con applicazione di tariffa direttamente proporzionale. La tipologia di rinnovo di cui al presente comma va stipulata – ove possibile - all'atto dell'occupazione della postazione, versando contestualmente la tariffa dovuta.

6. Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di rilascio della stessa, salvo quanto previsto ai commi precedenti.

Art. 55 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma, per i loculi, i tombini e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie da urna, salve le deroghe ordinamentali, come recepite dal presente regolamento.

2. La concessione può essere rilasciata in deroga al primo comma, purchè il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno obbligatorio, in vista della tumulazione futura di:

- a) soggetto vivente di età superiore ai 65 anni e residente nel Comune, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
- b) coniuge vivente in età superiore ai 65 anni, qualora il coniuge defunto sia ricoverato nel cimitero;
- d) soggetto vivente, residente nel Comune da almeno 1 anno, che abbiano superato gli 80 anni e dimostri di non avere figli viventi.

3. Riguardo ai manufatti cimiteriali di nuova costruzione, risultanti dall'approvazione di progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, qualora le disponibilità risultino considerevolmente superiori alle necessità previste per il decennio successivo, secondo quanto certificato dal piano cimiteriale, è data facoltà alla Giunta di autorizzarne la concessione nei limiti di tale eccedenza, anche in assenza dei presupposti indicati nel regolamento. In tal caso, dovrà essere dato idoneo avviso alla cittadinanza a mezzo affissione di avviso all'albo pretorio e nel territorio comunale.

L'assegnazione avverrà in ordine di presentazione delle domande. Tra la pubblicazione dell'avviso e la data di inizio del ricevimento delle domande deve decorrere un termine non inferiore a 45 gg. La giunta potrà disporre di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente.

4. Le concessioni di cui ai commi 2 e 3 sono revocabili in caso di necessità, prima dell'occupazione della postazione, restituendo la quota di tariffa corrispondente al periodo "ritirato".

5. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.

6 La concessione dei manufatti loculi/ ossari/cinerari può avvenire anche in deroga alle prescrizioni di cui al precedente comma 5, assegnando il primo loculo/ossario/cinerario libero posto nella prima fila ovvero in via residuale nella seconda fila, in presenza di disabilità deambulatoria, ufficialmente certificata dall'INPS, del coniuge/convivente *more uxorio* vivente ovvero di parente in linea retta di 1° grado vivente.

7. La concessione può essere effettuata, in aggiunta ai casi prescritti dalla legge, anche nelle seguenti ipotesi, non pregiudicando comunque gli ingressi obbligatori di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990:

- a) per la tumulazione di salma, ai parenti che risiedano nel Comune da almeno 3 anni e con rapporto di parentela con la persona deceduta entro il 1° grado in linea retta;

b) per la tumulazione di resti/ceneri, ai parenti che risiedano nel territorio comunale da almeno 6 mesi con rapporto di parentela con la persona deceduta entro il 2° grado in linea retta e in linea collaterale, ampliato agli affini in linea retta di 1° grado;

c) per la tumulazione del coniuge defunto e residente in altro Comune, a fini di ricongiungimento *post mortem*.

8. Qualora venga richiesta una traslazione di resti ossei ovvero ceneri nell'ambito cimiteriale, al fine di consentire l'avvicinamento di parenti già ricoverati (entro il 1° grado in linea retta, compreso il coniuge) ad un nuovo inserimento (corrispondentemente, in ossario/cinerario), l'assegnazione è fatta concedendo il manufatto immediatamente attiguo al nuovo ricovero, anche in linea orizzontale, in deroga al comma 5 del presente articolo.

9. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nelle diverse tipologie disponibili, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

10. La concessione non può essere rilasciata a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Non può, altresì, essere rilasciata qualora sia richiesta a seguito di esumazione straordinaria da eseguirsi nel medesimo cimitero, fatte salve le esplicite deroghe regolamentari ovvero sia richiesta per la tumulazione di salma ricoverata presso la camera mortuaria, qualora il ricovero sia iniziato antecedentemente la disponibilità del loculo o tombino.

11. La traslazione ad altro loculo, all'interno del cimitero, può essere autorizzata, in deroga alle disposizioni regolamentari contrastanti, per ricongiungimento di salma di parente di 1 grado o coniuge o per intervenuta disabilità deambulatoria, ufficialmente certificata dall'INPS, di parente di 1 grado o del coniuge superstite; le spese connesse sono a carico del richiedente e fissate secondo il tariffario Comunale. Il richiedente dovrà provvedere, ove necessario, a ripristino o revisione del feretro, a sue cura e spese. Nei casi di disabilità deambulatoria, trova applicazione il comma 6.

12. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 56 Inserimento di ceneri o resti ossei

1. A richiesta del concessionario, è consentita la tumulazione in un manufatto di ceneri di cui agli artt. 80 e 81 del D.P.R. 285/1990 o resti di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/1990, fino all'esaurimento della capienza del manufatto stesso, riconoscendo precedenza ai seguenti gradi di parentela con il de cuius: linea retta e linea collaterale fino al terzo grado; affini in linea retta, sino al terzo grado.

2. La relativa autorizzazione potrà essere rilasciata, dai competenti uffici, solo in presenza di cassetina di resti ossei/urna cineraria a norma di legge.

In ogni caso, resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto. Le spese per la rimozione della lastra di marmo e gli oneri derivanti dalle operazioni di inserimento nonché di modifica/aggiunta epigrafe (del defunto in accostamento) alla lastra originaria sono a carico del concessionario.

Art. 57 - Uso delle sepolture private

1. Salvi i principi di cui al presente regolamento, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, a quelle della sua famiglia, a soggetto provvisto di particolari benemerienze nei confronti del concessionario ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, eccettuate diverse indicazioni previste nell'atto di concessione (che comunque devono rispettare i limiti di capienza), conseguenti ad apposite istanze del richiedente, che non tendano a fare della concessione scopo di lucro o speculazione. Il Concessionario organizza in autonomia l'occupazione del manufatto.
2. Ai fini dell'applicazione dei commi 1° e 2° dell'art. 93 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, da persona convivente risultante nello stato di famiglia, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da presentare al responsabile del servizio, che, qualora riscontri l'esistenza dei presupposti anzidetti, darà il nulla osta.
5. Il convivente "more uxorio" con il titolare della concessione ed i loro figli naturali acquistano anch'essi il diritto alla tumulazione. La convivenza deve risultare da accertamento anagrafico.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerienza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi della D.P.R.445/2000 dal titolare della concessione, depositata presso l'ufficio preposto del Comune, almeno due anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso di benemerienza dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 58 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. In sede di determinazione delle tariffe concessorie, la Giunta può stabilire depositi cauzionali, che coprano eventuali interventi manutentivi diretti del Comune, per i casi di incuria/inottemperanza dei concessionari.

Art. 59 - Costruzione dell'opera – termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni a tomba/cappella di famiglia, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
Per motivi oggettivi indipendenti dalla volontà del concessionario, può essere concessa una proroga di 6 mesi ai termini predetti, su motivata richiesta degli interessati.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 60 - Divisione, subentri

1. Più concessionari di tomba di famiglia o di cappella privata possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, individuando la consistenza della quota medesima, ovvero l'attribuzione dei posti.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 1, comma 1 lettera i) del D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal responsabile del servizio concessioni.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale destinatario delle comunicazioni del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal responsabile del servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57 del presente regolamento, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione del destinatario delle comunicazioni, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di celerità delle comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione sono dovuti i soli diritti di segreteria.
8. Trascorso il termine di tre anni, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza. In tal caso, nell'ipotesi che la concessione originaria fosse fatta a più concessionari, e che solo uno o alcuni degli aventi causa di questi siano decaduti, si applica il 3° comma del presente articolo.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a persone, enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura, per il residuo periodo di durata della concessione. Il Comune deve essere reso edotto dal concessionario dell'esistenza di tali disposizioni.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o, 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 30 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma stabilita in tariffa.

Le opere eseguite passano in proprietà al Comune.

Art. 62 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area sia libera da salme, ceneri o resti e possa immediatamente essere riutilizzata senza opere di ripristino.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma stabilita in tariffa.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 63 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma stabilita in tariffa.

3. Ai concessionari è riconosciuto inoltre un equo indennizzo per le opere costruite; l'importo dell'indennizzo è stabilito dall'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio delle concessioni, previo contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 64 - Rinuncia a concessione di manufatti di proprietà del Comune

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma stabilita in tariffa.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 65 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 63, 2° comma, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal dirigente competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario. Qualora si verificino le necessità descritte al 1° comma, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.

Spetta altresì ai concessionari un equo indennizzo per le opere espropriate, qualora la decadenza venga decretata entro i primi due terzi del periodo di durata della concessione, a tempo determinato, ovvero entro 66 anni per le concessioni perpetue. In tal caso, l'indennizzo è determinato tenuto conto:

- del costo delle opere realizzate, riferito al momento della realizzazione;
- del periodo trascorso dall'inizio della concessione.

In ogni caso l'indennizzo non può superare i 2/3 dell'importo così determinato:

- costo originario delle opere, rivalutato secondo l'indice ISTAT fino al momento della dichiarazione di decadenza, su detto valore deve essere operata una decurtazione dell'uno per cento per ogni anno trascorso dalla decorrenza della concessione.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, se reperibile, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio ed all'albo del cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 66 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, **con** salvezza dei legittimi casi di prenotazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, per inosservanza dell'apposita prescrizione regolamentare, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal regolamento;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) del primo comma, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili, con termine non inferiore a 30 giorni per adempiere.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Direttore del Servizio, sulla scorta dell'accertamento dei relativi presupposti.

5. Nei casi in cui gli archivi comunali segnalino prenotazioni, le relative postazioni non siano occupate e i legittimi prenotatari non siano noti, si avvia e porta a compimento il procedimento di decadenza degli "irreperibili" di cui al presente articolo. Qualora emergano, a procedimento decadenziale concluso, legittimi concessionari, la prenotazione è trasferita su altre postazioni disponibili (in presenza dei requisiti di legge), a scelta dagli stessi, in contesto di continuità del rapporto giuridico retrostante ovvero si provvede al rimborso della quota di tariffa ascrivibile al periodo non goduto, decorrente dalla data della decadenza.

Art. 67 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il dirigente competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il dirigente competente disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 68 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo quanto previsto dal presente regolamento ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'albo pretorio e a quello del cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI -IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 69 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta. E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero, salva la possibilità di attivare prestazioni a carattere istituzionale.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda correttamente istruita.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile dei servizi cimiteriali.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.

Art. 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, in contesto di procedimento di edilizia privata, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere puramente ornamentale, che non comportano modificazione della sagoma delle opere, sono preventivamente autorizzate dal responsabile dei servizi cimiteriali.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui ai commi 7 e 8 possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali, lapidi, ricordi e similari.
12. L'asportazione di lastre di marmo, per eseguire lavorazioni del materiale deve essere autorizzata.

Art. 71 - Responsabilità - deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture, diretti esecutori degli interventi, sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene il 10% del deposito cauzionale a titolo di rimborso forfettario per i consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 72 - Recinzione aree - materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare temporaneamente spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal responsabile dei servizi cimiteriali, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 73 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti secondo gli orari concordati con il responsabile del cimitero.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 74 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dei servizi cimiteriali d'intesa con il gestore del Cimitero.
2. E' vietato lavorare nei giorni di sabato, domenica, festivi e nei giorni di chiusura del cimitero.

Art. 75 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il dirigente competente in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente in occasione della commemorazione dei defunti.

Art. 76 – Vigilanza

1. Il responsabile dei servizi cimiteriali, avvalendosi del settore tecnico e della polizia locale, vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui sopra.

Art. 77 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di appaltatore o concessionario, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- e) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 78 - Funzioni – licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 15 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 79 – Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero unico del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 81 – Mappa

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle inumazioni e delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 82 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;

- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la descrizione della sepoltura con l'indicazione delle collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali, a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 84 - Schedario dei defunti

1. Può essere formato lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddivisi per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda sono riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 81.

Art. 85 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio delle concessioni è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo, che si dovrà tenere nell'ufficio del cimitero.

Art. 86 – Sepolture a rilevanza storica

1. Possono essere considerati a “rilevanza storica” i sepolcri presenti in Cimitero ed edificati entro il 1945, che ospitino i resti di:
 - appartenenti a famiglie che abbiano portato lustro alla Comunità Segratese e/o alla Patria;
 - persone che abbiano portato lustro alla Comunità Segratese;
 - Sindaci di Segrate o di Comuni poi conglobati in Segrate, il cui mandato sia iniziato entro il 1940.
2. L’individuazione dei sepolcri “a rilevanza storica” avviene con decreto del Sindaco, previa istruttoria del servizio competente.
3. Il Comune, in caso di assenza/irreperibilità/indigenza dei titolari del rapporto concessorio, si occupa direttamente, a proprie cure e spese, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, di costante manutenzione (sia ordinaria sia straordinaria)/conservazione/valorizzazione dei sepolcri reputati di rilievo storico.

CAPO II

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salve esplicite deroghe.
2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 88 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 89 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 86, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, eccettuate le specifiche disposizioni inserite in regolamento.

Art. 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Salvo quanto già previsto dal Titolo III "Concessioni" e dal D.P.R. 285/90, la concessione a regime perpetuo cessa quando il concessionario ovvero il legittimo erede richieda modificazioni al manufatto, nei limiti previsti dalla normativa, tendenti a aumentare il numero dei posti dello stesso. La concessione è sostituita ex novo con altra a tempo determinato, per la durata prevista dal presente regolamento e con il pagamento, se dovuto, del canone di cui all'apposito tariffario.